

	<p style="text-align: center;">Regione ABRUZZO – Provincia di TERAMO Comune di SANT'OMERO</p>
	Tav. 1
CONTENUTO:	<p style="text-align: center;">RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)</p> <p style="text-align: center;">ai sensi del D.Lgs 3.04.2006 n°152 e s.m.i</p>
ELABORATO DI N°	23 pagine (compresa la copertina)
OGGETTO:	NUOVA COSTRUZIONE
PROGETTO:	Realizzazione di una Casa Funeraria in variante urbanistica ai sensi dell'Art. 8 D.P.R. 7.09.2010 n. 160
UBICAZIONE:	SANT'OMERO (TE) – Via Marco Polo
RICHIESTA PDC:	Prot. n. 0002473 del 13.03.2020
RICHIESTA INTEGRAZIONE:	Prot. 0012084 del 15.12.2021
TECNICO INCARICATO:	Arch. Antonio OLIVIERI
	<p style="text-align: center;">Studio Tecnico Arch. Antonio OLIVIERI Via San Migliorato n°19 – 64027 SANT'OMERO (TE) Tel. 0861/88448 – Mail: olivieri.capponi@tiscali.it – PEC: antonio.olivieri3@archiworldpec.it</p>

PREMESSA

La presente Relazione Preliminare di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è riferita alla realizzazione di una Casa Funeraria da realizzarsi nel territorio comunale di Sant'Omero, alla via Marco Polo in un area ricadente in zona “D1” -*Zone Produttive esistenti di saturazione*-, normate dall'art. 55 delle N.T.A. del vigente P.R.G..

In particolare la zona “D1” è articolata secondo due sottozone, e più precisamente:

- Zona artigianale di completamento;
- Zona industriale di completamento.

La zona artigianale di completamento è situata lungo la SS 259, mentre la zona industriale di completamento è riferita al nucleo industriale di Poggio Morello.

Ambedue le sottozone sono attuate attraverso specifici piani attuativi.

Benché l'esercizio di Casa Funeraria rientri all'interno di attività artigianale di servizi (*alla persona e alla famiglia*), l'art. 37 della L.R. 41/2012, al secondo periodo del comma 4, attribuisce la facoltà pianificatoria ai Comuni stabilendo che esse (le case funerarie) “...sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.”

Quindi, nonostante l'attività di casa funeraria sia considerata attività artigianale di servizio, ed in ragione di ciò compatibile con la destinazione dell'area interessata, manca di specifica previsione di piano all'interno dello strumento urbanistico.

In particolare, affinché sia possibile la realizzazione di una casa funeraria in una determinata zona è necessario che essa sia normata ad hoc, cioè lo strumento attuativo di dettaglio deve prevederne espressamente la possibilità .

Tale possibilità non è prevista all'interno dello strumento attuativo di zona e quindi la realizzazione di una Casa Funeraria, in questo caso e secondo gli uffici preposti, è possibile solo attraverso una

Variante Urbanistica con la procedura S.U.A.P. semplificata di cui all'art.8 del D.P.R. 7/9/2010, n.160 e s.m.i.. che riguardi esclusivamente la destinazione d'uso delle aree interessate

Il D.P.R. n. 160 del 2010, nell'art. 8 così recita: “*Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito*

della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'[articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.](#)

Il D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 recante “*Norme in Materia Ambientale*”, a recepimento di una normativa europea, stabilisce norme e criteri riguardanti le valutazioni ambientali strategiche (V.A.S.), le valutazioni di impatto ambientale (V.I.A.) e l'autorizzazione integrata ambientale (I.P.P.C.); norme integrate e modificate del successivo D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n.4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale*”.


Gli artt. 6 e 12 del D.Lgs. n. 152/2006, dispongono che sia prevista la Valutazione Ambientale Strategica: “*Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento*”.

La Valutazione Ambientale Strategica deve essere effettuata durante la fase di preparazione dei nuovi piani o programmi ed accompagnare la fase di approvazione finale da parte dell'amministrazione.


Di conseguenza, per i piani o programmi sottoposti a V.A.S. deve essere redatto un Rapporto Preliminare Ambientale che costituisce parte integrante dell'iter di approvazione.

Il Comune trasmette alle autorità competenti in materia ambientale il rapporto preliminare ed il piano e/o programma al fine di acquisirne il parere.

In conclusione, il presente Rapporto Preliminare Ambientale è finalizzato alla descrizione della tipologia di intervento da effettuarsi, fornendo tutte le informazioni utili ai fini di una valutazione sul possibile impatto all'ambiente che tale opera può generare ai fini del rilascio del P.d.C. in variante urbanistica S.U.A.P., di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, inerente la Realizzazione di una Casa Funeraria.



Schema di verifica di assoggettabilità a VAS (Fonte: portale web Regione Abruzzo, settore Ambiente)



VISTA SATELLITARE

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

In Abruzzo, la disciplina generale in materia di case funerarie dettata dalle L.R. 10 agosto 2012, n. 41, in particolare dagli artt. 1, 2, comma 1, lett. g), e 37, nonché dalle Disposizioni applicative emanate con DGR N. 310/2018, con particolare riferimento all'art.37, comma 2, della stessa L.R. n. 41/12 che prevede requisiti igienico-sanitari per l' esercizio dell'attività, il tutto come modificato dalla L.R. 29 Novembre 2021 n. 23

L'art. 35, (Modifiche alla L.R. 41/2012) della L.R. 23/2021, al comma 6 definisce: " La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione della salma e del cadavere;
- e) attività proprie delle sale di commiato

L'esercizio di tale attività, riconducibile a quella artigianale di servizi (*in questo caso alla persona e alla famiglia*) e disciplinata dall'art. 37 della L.R. n. 41/2012, e successive modificazioni e integrazioni, che indica le "funzioni" esercitabili (comma 1); i requisiti igienico sanitari previsti, facendo rinvio a quelle stabiliti previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private (comma 2); il procedimento per ottenere l' autorizzazione all'esercizio dell'attività (comma 3).

Infine, attribuisce la facoltà pianificatoria ai Comuni che "...*individuano negli strumenti urbanistici locali le aree in cui limitare od escludere la realizzazione delle case funerarie.*" , così come ribadito dall'art. 35, comma 2, lettera -b- L.R. 23/2021).

La Legge regionale 23/2021, a parziale integrazione e modifica del comma 4 della L.R. 41/2012, inoltre, cita testualmente: "*Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt. 800 da strutture sanitarie residenziali pubbliche o private e strutture socio-sanitarie residenziali. Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt 50 da cimiteri e crematori.*

Per le nuove case funerarie è necessario garantire almeno n. 12 posti auto di pertinenza oltre ad un posto auto per la sosta dei disabili.....omossis”

Nella configurazione di progetto, il fabbricato sarà costituito da un piano interrato, un piano terra ed un piano primo, destinati alle attività funerarie.

La nuova realizzazione del fabbricato permetterà di ricavare, come ben evidenziato negli elaborati grafici, i seguenti locali:

a) al piano interrato:

- n. 2 spogliatoi e wc;
- n. 1 vano frigo destinato all'accoglienza delle salme;
- n. 1 locale destinato alla sosta, osservazione e vestizione;
- magazzino per le attrezzature;
- magazzino per materiale vario;
- n. 1 locale destinato alla raccolta di materiale sporco;
- n. 1 locale destinato a destinare a magazzino per articoli funerari e deposito materiale;
- n. 1 autorimessa;
- n. 1 centrale termica.

b) al piano terra:

- n. 1 zona ingresso;
- n. 1 locale ufficio;
- n. 1 locale front office;
- servizi sanitari per disabili, uomo e donna;
- n. 1 sala caffè;
- n. 1 sala per onoranze funebri;
- n. 2 sale per camera ardente/sala commiato;
- locale per chiusura feretro.

c) al piano primo:

- n. 1 sala attesa;
- n. 1 sala caffè;
- n. 1 wc.

Inoltre è presente una piccola veranda adiacente la sala stessa.

L'accesso ai piani è possibile attraverso un vano scala, posizionato nella zona centrale dell'edificio e

un impianto montalettighe il quale verrà utilizzato a servizio interno dell'attività e per persone diversamente abili.

In ultimo verrà eseguita una sistemazione esterna per garantire opportune superfici destinate a parcheggio di circa mq. 84,00, di cui uno riservato ai disabili, mentre al piano interrato l'autorimessa sarà di mq. 125,00.

La pavimentazione interna del locale interrato sarà in gettata industriale molto resistente, mentre la pavimentazione dei piani terra e primo possiederà caratteristiche tecniche igieniche e di resistenza adeguate allo svolgimento delle attività funerarie.

Le pareti esterne di tamponamento al piano terra ed al primo piano (struttura verticale) saranno realizzate con blocchi di forati in laterizio, saranno rivestite esternamente con pannelli di isolamento a cappotto di idoneo spessore nel rispetto della vigente normativa in materia in relazione al contenimento del consumo energetico.

Le pareti del piano interrato saranno in cemento armato, come tutta la struttura dell'edificio.

Il solaio di copertura sarà in latero-cemento.

Le pareti divisorie fra i singoli vani saranno in cartongesso dotate di adeguato spessore ed isolamento acustico, rispondente ai limiti di legge.

Il solaio di interpiano fra il piano terra ed il primo invece, sarà provvisto di massetto di sottofondo, di strato di isolamento termico di spessore pari ad almeno cm. 3, di tappetino di isolamento acustico, su cui verrà realizzato un ulteriore massetto di livellamento per la posa della pavimentazione.

Gli infissi esterni saranno in alluminio, con vetri termici doppi basso emissivi rispondenti agli attuali valori di trasmittanza termica imposti dalla normativa vigente, mentre le porte interne saranno del tipo in alluminio, ed in particolare le porte dei vani destinati alla sala del commiato saranno in cristallo su telaio in alluminio.

L'edificio sarà dotato di impianti elettrici, idro-sanitari e di climatizzazione estiva ed invernale, il tutto in conformità alla normativa vigente in materia ed alle norme UNI di riferimento, nonché rispondenti al D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37.

Il sistema edificio sarà dotato di un impianto di ventilazione dell'aria con condotti circolari spiroidali e raccordi a semplice parete realizzati in lamiera di acciaio zincato.

Spessori, tolleranze e caratteristiche costruttive conformi alle norme UNI EN 10142, UNI EN 10143,

Eurovent 2/3 e UNI EN 1506.

Sarà installata, inoltre, una unità di ventilazione a doppio flusso non residenziale con recupero di calore al altissimo rendimento.

L'impianto di ventilazione dell'aria sarà realizzato allo scopo di garantire un numero di ricambi aria/ora esterna pari a 15 v/h.

L'impianto di climatizzazione, invece, sarà garantito con unità esterne a pompa di calore, di adeguata capacità in rinfrescamento e in riscaldamento con umidità relativa al 60% con tolleranza del 5%.

Per i locali con presenza di salme sarà garantita una temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C.

L'impianto sarà completato con collettori, comandi centralizzati, eventuali recuperatori di calore e comandi a filo.

La casa funeraria oggetto di progettazione osserverà le misure igienico sanitarie contemplate per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, contenute nel D.P.R. 14 Gennaio 1997. Nello specifico, il servizio mortuario disporrà di uno spazio per la sosta e la vestizione delle salme e di tre camere per il commiato.

In termini di accessibilità sono consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura, e sarà previsto un accesso singolo per ogni camera ardente.


I depositi di osservazione, in conformità ed analogia di quanto previsto dall'art. 65 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 avranno i seguenti requisiti:

- le camere ardenti saranno illuminate e ventilate per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso l'esterno dell'edificio;
- le pareti, fino all'altezza di due metri, saranno intonacate a cemento ricoperte da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile;
- il pavimento costituito da materiale liscio, impermeabile, ben unito e lavabile, deve essere disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, per le quali sarà assicurato un facile ed innocuo smaltimento a mezzo di pilette o griglie metalliche a terra.


Il tutto conforme all'art. 37 della L.R. n. 41 del 10 Agosto 2012 e successive mm.ii.

E' da evidenziare, in ultima analisi, come la zona d'intervento sia già ampiamente urbanizzata per


la presenza di numerose attività artigianali e/o industriali.



Planimetria Seminterrato



Planimetria Piano terra



Planimetria Piano Primo

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Stralcio di P.R.G. - Zone produttive esistenti di saturazione “D1”

L'intervento in progetto ricade in area di P.R.G. a destinazione industriale e artigianale, la zona “D1” si articola in due sottozone, che hanno la stessa disciplina di trasformazione, e sono:

- Zona artigianale di completamento;
- Zona industriale di completamento.



Ambedue le sottozone sono attuate attraverso specifici piani attuativi.

La destinazione principale esistente è ad attività industriale ed artigianale, secondo l'art. 55 delle N.T.A. vigenti nelle aree “D1” *“...sono ammesse, oltre alle suddette destinazioni, anche attività espositive, commerciali afferenti all'attività svolta dall'azienda di produzione, di trasporto e di spedizione. Sono inoltre ammessi uffici, ed altri servizi funzionali all'esercizio delle attività produttive, fino ad un massimo del 30% della SE del complesso degli edifici di ogni singola attività produttiva.”*

Piano particolareggiato


Il piano attuativo lungo la strada statale n. 259 “Piano Particolareggiato della Zona Artigianale

di Espansione” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 14.04.1988, è relativo ad una porzione della zona artigianale posta a Sud della statale 259, classificata nel precedente P.R.G. come “Zone artigianali di espansione”

Le N.T.A. Dello specifico piano particolareggiato relativo a "la zona artigianale lungo la SS n. 259" al Titolo II -Destinazioni d'uso Previste nel Piano- (art. 5) recita: "omissis....Gli edifici sono classificati secondo le seguenti destinazioni d'uso:

a-edifici destinati ad attività artigianali;

b- edifici a servizio delle attività artigianali....omissis”



Le N.T.A. Relative al Piano Particolareggiato, oltre e ad integrazione degli indici relativi alla zona artigianale di espansione riportati nelle N.T.A. del vigente P.R.G. consentono i seguenti indici urbanistici:

- *U.f. (Indice di utilizzazione fondiaria) : 0,49 mq/mq;*
- *N max (numero massimo di piani) N max piani fuori terra, compreso il piano terra, n. 2;*
- *H max (altezza massima dalla quota 0,00 della sistemazione esterna) ml. 10,00*

Come evidenziato in premessa, si nota che nella zona “D1” non è stata formulata una previsione di destinazione urbanistica compatibile con l'esercizio di una Casa Funeraria, per cui, al fine di soddisfare ciò che detta la normativa regionale in materia (vedi secondo periodo del comma 4 dell'art. 37 della L.R. 41/2012 e successive mm.ii.) **l'iter permissivo necessita di una variante, relativa alla sola destinazione d'uso, dello strumento urbanistico attuativo così come disposto dall'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.**

DATI URBANISTICI DI PROGETTO

SUPERFICIE FONDIARIA FOGLIO 8 P.LLA 458+P.LLA 464 = MQ 934.00
VERIFICA INDICI URBANISTICI
Calcolo % PRG
Superficie ricadente in Zona "D1" 924.00 x 100.00% = mq. 934,00
S.E. REALIZZABILE Art.6 delle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL COMUNE DI SANT'OMERO
S.E. Zona D1 max possibile (Uf=0,49mq/mq) = 0,49Xmq 934.00 = mq. 457,66
TOTALE S.E. MAX REALIZZABILE = mq 457,66
TOTALE S.E. DA REALIZZARE (TABELLA RIEPILOGATIVA) = mq 457,22

S.E. DA REALIZZARE 457,22mq < 457,66mq S.E. MAX REALIZZABILE

DATI URBANISTICI DI PROGETTO

CALCOLO SE (SUPERFICIE EDIFICABILE) DA REALIZZARE







TABELLA RIEPILOGATIVA SUPERFICI SE

PIANO ST	
DIMENSIONI	S.E. MQ
[A] (4.80x3.60) =	17.28 mq
[B] (3.60x3.60) =	12.96 mq
TOTALE ST 29.24 mq	
PIANO TERRA	
DIMENSIONI	S.E. MQ
[A] (10.80x3.60) =	38.88 mq
[B] (9.40x3.60) =	33.92 mq
[C] (6.80x3.60) =	24.48 mq
[D] (1.80x3.60) =	6.48 mq
TOTALE PT 83.28 mq	
PIANO PRIMO	
DIMENSIONI	S.E. MQ
[A] (8.80x3.60) =	31.68 mq
[B] (4.80x3.60) =	17.28 mq
[C] (3.60x3.60) =	12.96 mq
TOTALE P 61.92 mq	
TOTALE SE "SE" da realizzare: 457.24 mq	

Stralcio Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.)


In relazione al Progetto di Piano Stralcio relativo a "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (P.A.I.),

la zona d'intervento NON è interessata al medesimo, pertanto l'intervento è compatibile.




Piano Stralcio Difesa Alluvioni (P.S.D.A.)

In relazione al Progetto di Piano Stralcio relativo a “Difesa dalle Alluvioni” (P.S.D.A.), la zona d'intervento NON ricade in tali ambiti, pertanto l'intervento è compatibile.




Stralcio Microzonazione Omogenea in Prospettiva Sismica (I.M.I.O.P.S.)

In base alla microzonazione sismica di primo livello l'area di che trattasi risulta Zona Suscettibile di amplificazioni locali [Zona 2004]" e **NON** è interessata da nessuna zona di attenzione; l'intervento è compatibile.



Stralcio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.P.)

In relazione al Piano Territoriale Provinciale, la zona di intervento è classificata come "B.5 Insediamenti monofunzionali" di cui all'art. 19 delle N.T.A.



Zona "B5" Insediamenti monofunzionali

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale norma con l'art. 19, "Insediamenti

monofunzionali”, gli insediamenti all'interno delle zone “B5” del sistema insediativo, in particolare tale articolo recita:

“Gli insediamenti monofunzionali sono quelli prevalentemente non residenziali con destinazione e tipologia di utilizzazione dello spazio che, per ragioni di funzionalità proprie ed in rapporto al sistema delle relazioni, richiedono una specifica localizzazione.

Le prescrizioni del presente articolo hanno efficacia differita: i Comuni, in sede di formazione e/o di adeguamento dei propri strumenti urbanistici dovranno precisarne, in ragione della loro scala grafica, il perimetro, le norme di uso e di intervento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

.....omissis”

Stralcio Piano Regionale Paesistico

In relazione alle carte tematiche di base e al Piano Regionale Paesistico 2004, la zona di intervento **NON** ricade in nessun ambito di intervento, ne risulta vincolo Paesaggistico



Vincolo Idrogeologico (Regio Decreto Legislativo del 30 Dicembre 1923, n.3267)

In riferimento al Vincolo Idrogeologico l'ambito di intervento non ricade nell'area sottoposta a Vincolo Idrogeologico – Regio Decreto Legislativo del 30 Dicembre 1923, n. 3267. Allo stesso

tempo non sono presenti siti rappresentativi per la conservazione del patrimonio naturale di interesse comunitario comprendenti ZPS (Zone di Protezione Speciale) (ZPS) e i SIC (Siti di Importanza Comunitaria).



VALUTAZIONE DEGLI EFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI GENERATI DALLA VARIANTE

Per definire un quadro interpretativo dello stato ambientale dell'ambito territoriale di intervento, viene effettuata una distinzione sintetica degli elementi maggiormente rappresentativi in due differenti categorie principali:

1. Sensibilità: Elementi areali, lineari e puntuali a cui può essere attribuito un significativo valore sotto il profilo ambientale, o che possono essere esposti a rischi di compromissione qualora si producano determinati fattori di pressione effettivamente o potenzialmente presenti nell'intervento;

2. Pressioni: Elementi areali, lineari e puntuali a cui può essere attribuito un livello più o meno significativo di indesiderabilità per la presenza di situazioni di degrado attuale, rappresentanti l'insieme delle interferenze prodotte direttamente o indirettamente dal complesso delle opere e delle attività umane.

Si precisa che tale ricognizione non fornisce un quadro esauriente della situazione ambientale, ma mira a definire i punti di attenzione ambientale prioritari per la verifica di assoggettabilità a VAS in riferimento al Decreto Legislativo del 16 Gennaio 2008, n. 4 – Articolo 12 e s.m.i., affinché si evidenzi:

- 1) quali sono gli attuali elementi di valore e di criticità;

- 2) come tali fattori possono orientare e guidare lo sviluppo della proposta progettuale;
- 3) come l'intervento, per quanto di competenza, cerca di risolvere le criticità attuali;
- 4) quali sono gli eventuali elementi ambientali che potranno essere coinvolti dalle azioni previste dall'intervento proposto.

Si ricorda che trattasi di variante su aree già antropizzate, senza aumento di nessun carico urbanistico, che necessita per la definizione della specifica destinazione d'uso [nonostante l'attività di casa funeraria sia considerata attività artigianale di servizio, ed in ragione di ciò compatibile con la destinazione dell'area interessata, manca di specifica previsione di piano all'interno dello strumento urbanistico].

Suolo e sottosuolo

Congruenza dell'intervento con le prescrizioni geologiche

Da studio geologici effettuati in aree limitrofe, si evince che le caratteristiche stratigrafiche dell'area oggetto dell'intervento risultano del tutto compatibili con i carichi previsti e come lo stesso piano delle fondazioni (fondazioni superficiali) non interferiscono con la falda che verosimilmente è posta a circa -16,00 m dal piano campagna.

E' chiaro che in fase di progettazione strutturale sarà predisposta specifica relazione geologica al fine di dettagliare la stratigrafia e la modellazione sismica del lotto.

Rischio di contaminazione dei suoli

L'intervento in progetto è alla "realizzazione di una casa funeraria" che esclude la produzione e l'impiego di sostanze pericolose, pertanto non presenta particolari rischi di sversamenti con conseguente contaminazione dei suoli.

Alla luce di quanto sopra si può dunque affermare che l'intervento in progetto, non comporta alcun tipo di effetto sul suolo che possa arrecare rischi per la salute umana e/o per l'ambiente.

Ciclo integrato dell'acqua

E' previsto un prelievo dell'acqua per uso igienico sanitario fornita dalla rete idrica esistente in sito [allaccio da realizzare] compatibile con la popolazione lavorativa da insediare e la destinazione d'uso prevista; essendo il caso di un'attività ex novo non si anno dati relativi al prelievo medio annuo.

Il collettamento delle acque luride e reflue, confluiranno nella fognatura previa richiesta autorizzazione nei termini di legge. Le acque meteoriche avranno dispersione naturale sul terreno.

Rischio di contaminazione della falda

Come evidenziato in precedenza, l'intervento non essendo classificato come attività produttive insalubri, esclude il rischio d'incidenza sulla qualità delle acque profonde.

Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l'intervento in progetto, non comporterà alcun tipo di effetto sull'acqua che possa determinare rischi per la salute umana e/o per l'ambiente.

Emissioni in atmosfera

L'intervento in progetto è relativo la “realizzazione di una casa funeraria” che esclude l'attivazione di punti di emissione in atmosfera provenienti da lavorazioni se non quelle relative alle unità di climatizzazione invernale occorrenti; esse saranno sicuramente compatibili con le normative di settore per le destinazioni artigianali.

Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l'intervento in progetto, avrà effetti minimi sulle emissioni in atmosfera, tali da non determinare rischi per la salute umana e/o per l'ambiente.

Mobilità


L'area oggetto di intervento è situata nella zona artigianale del Comune di Sant'Omero (Te) e risulta accessibile a Nord dalla Strada Statale n.259 e dalle vie interne alla lottizzazione di piano particolareggiato mediante la via denominata “Via Marco Polo”. L'intervento prevede un flusso giornaliero in entrata e uscita modesto e compatibile con la destinazione dell'intera area.

Il flusso veicolare sarà moderato e snello in quanto sulla S.S. 259 è da poco stata realizzata una rotatoria.


Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l'intervento in progetto, non risulta precluso da motivazioni di tipo viabilistico.

Rumore

Il Comune di Sant'Omero è dotato di Piano di Classificazione acustica del territorio comunale (L.447/1995 – L.R. 23/2007 – DGR 770/P-2011) con delibera di approvazione del 30/07/2016.



Stralcio Tav.n.7 – Classi acustiche omogenee - Stato di progetto



Sulla base di tale piano, l'area oggetto di intervento ricade nella Classe VI – Aree esclusivamente industriali. In tale Classe ricadono le aree del territorio comunale con elevata presenza industriale, con presenza di insediamenti abitativi assolutamente trascurabile e con attività produttiva che si svolge anche nel periodo notturno.

Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l'intervento in progetto, è compatibile con la classificazione acustica dell'aera di intervento.

Gestione rifiuti

I rifiuti prodotti, escluso quelli assimilabili agli urbani normalmente smaltibili, saranno conferiti a ditte terze specializzate per il recupero o smaltimento, con sopportazione in proprio dei relativi costi.

Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l'intervento in progetto, non risulta precluso da motivazioni connesse alla gestione dei rifiuti.

Siti natura 2000

Il Comune di Sant’Omero (TE) non è ricompreso:

- nelle Aree Protette,
- nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS),
- nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l'intervento in progetto, determina l'assenza di incidenze sui Siti di Natura 2000.

Verifica dei criteri previsti D.Lvo 3.04.2006 n. 152

Criteri per la verifica di assoggettabilità	Contenuti del Rapporto Preliminare Ambientale
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	Nel presente Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale strategica, sono stati individuati e descritti pressioni e impatti attesi dall'intervento in progetto.
Carattere cumulativo degli impatti	La natura dell'intervento in progetto, su un'area già Artigianale, riduce al minimo la probabilità di effetto cumulativo degli impatti, essendo limitata ad una piccola area del territorio comunale di Sant’Omero.
Natura transfrontaliera degli impatti	La natura dell'intervento in progetto non genera tali tipi di impatti, essendo limitata ad una piccola area del territorio comunale di Sant’Omero.
Rischi per la salute umana o per l’ambiente	L'intervento in progetto relativamente alle emissioni in atmosfera, suolo e sottosuolo, ciclo integrato dell'acqua, è tale da non arrecare effetti negativi sull'ambiente, né rischi per la salute umana.
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;	Nel presente Rapporto Preliminare Ambientale, sono state descritte le caratteristiche dell'area oggetto di intervento che non sono caratterizzate da emergenze ambientali di primaria importanza. La natura dell'intervento inserita su una zona già a vocazione Artigianale interessa una piccolissima area rispetto al territorio comunale di Sant’Omero.

Parere di assoggettabilità a V.A.S.

Quanto finora relazionato nel presente rapporto riguarda il programma per la realizzazione di una Casa Funeraria nel comune di Sant’Omero all'interno di un'area a destinazione artigianale.

Le caratteristiche dell'intervento e la sua relazione con l'ambiente e le normative vigenti sia di livello locale che sovra comunale, possono essere così sintetizzate:

- l'intervento NON prevede aumento di nessun carico urbanistico;
- l'intervento NON è in contrasto con le normative di pianificazione urbanistica provinciale (P.T.C.P.) e regionale (P.R.P.);
- l'area interessata NON è sottoposta a vincolo paesaggistico;
- l'area interessata NON è sottoposta né a vincolo idrogeologico né idraulico;
- l'area interessata NON rappresenta zona di attenzione dell'attività sismica;

inoltre:

- l'intervento NON incide sull'impatto acustico;
- l'intervento NON incide sull'impatto veicolare;
- l'intervento NON incide sull'impatto idrico;
- l'intervento NON incide sull'impatto luminoso;
- l'intervento NON incide sull'impatto sulle emissioni atmosferiche;
- l'intervento NON ricade in zona agricola.

Ciò sintetizzato ed alla luce di quanto finora relazionato, inerente il Programma per la REALIZZAZIONE DI UNA CASA FUNERARIA da erigersi nel comune di Sant'Omero nella zona artigianale lungo la SS 259 , ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 recante norme sul *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive"*, si propone di **NON sottoporre** a V.A.S. la richiesta del relativo Permesso di Costruire.